**TESTO PROVVEDIMENTO**

Sent. 102/2020

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Luciano | CALAMARO | Presidente |
| Roberto | RIZZI | Consigliere |
| Maria Cristina | RAZZANO | I Referendario |
| Ilaria Annamaria | CHESTA | I Referendario -Rel. |
| Erika | GUERRI | I Referendario |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d’appello iscritto al n. 52669 del Registro di Segreteria, promosso da

**PROCURA regionale**presso la Sezione regionale della Corte dei conti per la Regione Abruzzo

avverso

**DI GREGORIO Elisabetta**, nata a Notaresco (TE), il 19 gennaio 1958, (c.f. DGRLBT58A59F942E), rappresentata e difesa dall’avv. Sabatino Di Girolamo (c.f. DGRSTN64R12A488F) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roseto degli Abruzzi (TE), Piazza Dante Alighieri n. 9 (pec sabatino.digirolamo@pec-avvocatiteramo.it)

per l’annullamento e/o la riforma della sentenza dalla Sezione giurisdizionale regione della Corte dei conti per la regione Abruzzo n. 83 del 17 luglio 2017.

**Uditi,**nella pubblica udienza del giorno 26 marzo 2019, con l’assistenza del segretario di udienza, dott.ssa Alessandra Carcani, la relatrice, Primo referendario dott.ssa Ilaria Annamaria Chesta, il V.P.G. Antongiulio Martina e l’avv. Franco Coccoli, su delega dell’avv. Di Girolamo.

**Esaminati** l’atto di appello, gli altri atti e documenti di causa.

Rilevato in

**FATTO**

Con la sentenza n. 83/2017 del 17 luglio 2017, la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo ha respinto la pretesa risarcitoria azionata dalla Procura regionale nei confronti della Prof.ssa Elisabetta Di Gregorio, nella sua qualità di dirigente scolastico dell’Istituto Superiore Statale (I.I.S.) “*Moretti*” di Roseto degli Abruzzi.

La Procura regionale aveva convenuto in giudizio la dirigente scolastica per sentirla condannare al pagamento in favore dell’Erario di € 50.307,16, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia, avendo la stessa proceduto all’acquisto di beni e servizi informatici inefficienti e diversi da quelli programmati dal Consiglio di Istituto. Quest’ultimo, in sede di approvazione del programma annuale 2014, aveva deliberato di rinnovare tre laboratori che presentavano apparecchiature obsolete con sostituzione dei *personal computer*, mentre la Di Gregorio avrebbe acquistato un sistema di virtualizzazione CITRIX per 50 postazioni di lavoro.

L’ufficio scolastico regionale (USR) per l’Abruzzo, dopo verifica ispettiva, trasmetteva alla Procura regionale una denuncia di danno erariale, asseverata con relazione ispettiva, nella quale evidenziava l’incoerenza del *decisum* dirigenziale con le deliberazioni del consiglio d’istituto e l’inutilizzabilità del sistema di virtualizzazione CITRIX da parte dei docenti, concludendo per il carattere costoso ed inappropriato della spesa.

Nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado la Procura regionale ha stigmatizzato l’affidamento diretto alla ditta fornitrice D. s.r.l., effettuato sulla base di un semplice preventivo dello stesso fornitore, in violazione delle regole sull’evidenza pubblica fissate dal Codice dei contratti pubblici. Oltre al danno da spesa inutile, la Procura regionale ha contestato anche il danno da disservizio, derivante dal mancato funzionamento del laboratorio stante l’instabilità e la lentezza del sistema di virtualizzazione CITRIX, che avrebbe reso impossibile l’effettuazione delle ore di laboratorio previste.

Il Giudice di primo grado ha assolto la convenuta rilevando come sia stato accertato che il dirigente scolastico ha proceduto ad acquisire i beni ed i servizi in questione (*computer* virtuali con sistema CITRIX), strumentali alla attività scolastica, attraverso la “*procedura M.E.P.A.*” (c.d. *e-procurement* o approvvigionamento elettronico), ovverosia con ricorso al mercato elettronico della P.A..

Ha inoltre osservato che, al tempo dell’acquisto, la D. s.r.l. era l’unica società presente sul sistema M.E.P.A. in grado di fornire il sistema CITRIX, rendendo conseguentemente obbligata la scelta in favore della predetta società, trattandosi di procedura sotto soglia comunitaria.

Inoltre, la stessa società “*nell’anno precedente era stata affidata la fornitura dell’infrastruttura di rete*” (pag. 3 e 4 dell’atto di citazione); pertanto, l’Istituto scolastico vantava già un rapporto con il fornitore che consentiva a quest’ultimo di prestare un servizio allineato e compatibile con le pregresse forniture.

In sintesi la Sezione territoriale ha ritenuto che le scelte concrete del dirigente scolastico siano state strumentali al miglioramento ed efficientamento del servizio scolastico, consentendo agli alunni e ai docenti di cimentarsi con i nuovi strumenti derivanti dalla virtualizzazione del computer.

Avverso la pronuncia in epigrafe ha interposto gravame, in data 8 agosto 2017, la Procura regionale presso la sezione giurisdizionale per la Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, censurando la sentenza di primo grado in relazione al ritenuto non corretto uso da parte della Di Gregorio della discrezionalità amministrativa.

L’appellante evidenzia che il Programma annuale 2014, approvato dal Consiglio d’Istituto il 14 febbraio 2104, aveva espressamente indicato gli acquisti da effettuare, specificando che si trattava di pc per laboratorio, mentre la dirigente scolastica, nell’ambito della propria discrezionalità, avrebbe ritenuto di acquisire l’innovativo sistema di virtualizzazione. La discrezionalità amministrativa sarebbe, quindi, stata sviata in quanto l’acquisto del sistema sarebbe del tutto distinto e in alcun modo paragonabile all’acquisizione dei singoli *personal computer* tanto più che la giustificazione sulla necessità di tale differente acquisto, discendente dalla “*verificata impossibilità di acquisire cinquanta Macintosh*” sarebbe risultata del tutto incongrua potendo la dirigente scolastica procedere all’acquisto di apparecchiature di altra casa produttrice.

Quanto sostenuto nella sentenza impugnata sarebbe inoltre contraddetto dall’accertamento ispettivo, che avrebbe evidenziato gravi criticità di base per il corretto funzionamento del sistema, ai fini dell’attività e delle esigenze scolastiche, giudicato costoso e inappropriato.

L’appellante ha rilevato altresì l’erroneità della sentenza di primo grado nel non aver rilevato l’illegittimità del ricorso all’acquisto tramite MEPA per “*Affidamento diretto*” poiché non sarebbe rimasta comprovata l’indizione di una “*gara telematica*” né che l’offerta fosse quella economicamente più vantaggiosa. Secondo l’appellante nel caso di specie la scuola avrebbe dovuto ricorrere alla procedura dell’“*affidamento in economia*” (ex d.p.r. n. 207/2010).

La Procura regionale conclude, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenza e la condanna dell’appellata nei sensi indicati nell’atto di citazione.

Con memoria di costituzione e difesa depositata presso la Sezione in data 6 marzo 2019, l’appellata Di Gregorio ha chiesto di dichiarare il gravame inammissibile in quanto del tutto generico e privo delle indicazioni circa le modifiche di cui si richiede l’adozione, nella ricostruzione compiuta dal giudice di primo grado, nonché della evidenziazione delle circostanze dalle quali deriva la violazione di legge nell’ambito della decisione impugnata. Nel merito ha invocato il rigetto dell’appello in quanto infondato. In via gradata, ha invocato l’esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione.

In via subordinata alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del gravame, vengono riproposte le argomentazioni dedotte in primo grado.

All’odierna udienza il Pubblico Ministero si è riportato integralmente all’atto di appello producendo un precedente giurisprudenziale ritenuto rilevante. L’avv. Franco Coccoli, su delega dell’avv. Di Girolamo, si è riportato agli atti scritti. Il Collegio, dichiarata chiusa la discussione, ha trattenuto la causa per la decisione. Rilevato in

**DIRITTO**

L’appello è infondato e va respinto.

**I.** Preliminarmente va dichiarata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per indeterminatezza del gravame.

Basti, a tal fine, il richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità e contabile, secondo la quale il requisito della specificità dei motivi di appello non va inteso in senso formalistico, dato che esso sostanzialmente impone che dall’atto di appello siano comprensibili le ragioni di fatto e di diritto che contraddicono le argomentazioni della sentenza impugnata e i riferimenti critici agli specifici contenuti argomentativi della decisione impugnata (cfr. Cass. n. 26192 del 2005 e n. 20261 del 2006; Corte dei conti Sez. II n. 545/2017, Corte dei conti Sez. II n. 458 e n. 532 del 2013; Corte dei conti Sez. II, n. 882/2017; Corte dei conti, Sez. II, n. 65/2017).

Il principio di effettività della tutela giurisdizionale deve essere inteso nel senso che la domanda di giustizia debba, per quanto possibile, essere esaminata sempre e preferibilmente nel merito: “*Ciò vuol dire che gli organi giudiziari degli Stati membri, nell'interpretazione della legge processuale, "devono evitare gli eccessi di formalismo, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione di quel diritto di accesso ad un tribunale previsto e garantito dall'*[*art. 6 della CEDU*](https://dejure.it/)*del 1950…*" (Cass. civ., sez. III, n. 10916/2017).

Alla luce dei principi sopra esposti la Suprema Corte ha altresì precisato che “*non può considerarsi aspecifico il motivo d'appello il quale esponga il punto sottoposto al riesame d'appello, in fatto e in diritto, in maniera tale che il giudice d'appello sia posto in condizione (senza la necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, la congerie delle vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno riporti, analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata*” (Cass., Sez. II, n. 7675/2019).

Ciò premesso, si osserva che nel caso di specie l’appello contiene una esplicita censura agli specifici contenuti argomentativi della decisione impugnata e una chiara contestazione della ritenuta erroneità della sentenza sia nella ricostruzione in fatto sia in diritto. Sussistendo una “*motivata critica alla sentenza*” deve quindi escludersi la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità dedotta dalla difesa dell’appellata.

**II.**Nel merito l’appello è infondato.

L’appellante censura, in un primo passaggio motivazionale, la sentenza impugnata in relazione al riconosciuto corretto esercizio della “*discrezionalità gestionale*”. La dirigente scolastica si sarebbe discostata dagli indirizzi espressi, con riguardo all’acquisto dei *personal computers*, dal Consiglio d’Istituto, con l’adozione del programma annuale e, attraverso tale scelta, sarebbe incorsa in unagrave violazione della discrezionalità alla medesima consentita.

La tesi è priva di fondamento giuridico.

Condividendo la corretta impostazione della questione, fornita dal Giudice di prime cure, occorre nella fattispecie prendere le mosse dall’inequivocabile dato normativo di cui al d.lgs. n. 165/2001.

L’art. 4, c. 2 del richiamato decreto indica le attribuzioni del Dirigente scolastico evidenziando che “*ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”.*L’art. 25 dispone inoltre che “…*2. II dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,****spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane****. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.*

*3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico****promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi****e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come****libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica****, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.*

4. *Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche,****spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse****e del personale”*.

Alla luce dell’inequivoco tenore letterale della disciplina in esame, non è revocabile in dubbio che il potere di adottare i provvedimenti inerenti alla gestione delle risorse è attribuito ai dirigenti scolastici preposti al vertice delle istituzioni scolastiche ed educative dotate di personalità giuridica ed autonomia, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, tutte le pregresse norme (ancorché contenute nel d.lgs. n. 297/1994), che contengano previsioni, competenze o attribuzioni confliggenti con quelle indicate, devono ritenersi abrogate per incompatibilità con la generale disposizione di cui all’art. 25, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001; non è impedito “*il verificarsi dell'abrogazione tacita per effetto del disposto di cui all'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale*” (Cass., sent. n. 9129/2008).

L’art. 10 del d.lgs. n. 294/1994 individua le “*Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva”*prevedendo, tra l’altro, che*“1. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.*

*2. Esso delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto.*

*3. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:*

*a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi dell'*[art. 42](http://pa.leggiditalia.it/)*;*

*b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni*…”.

La richiamata disciplina deve essere interpretata anche alla stregua delle previsioni successivamente intervenute e sopra citate in materia di personalità giuridica ed autonomia delle istituzioni scolastiche ed educative nonché del ruolo, in tale contesto, riconosciuto al dirigente scolastico.

Si tratta, come risulta anche dal tenore letterale della disposizione del richiamato art. 10, di compiti di elaborazione e adozione di “*indirizzi generali*” con riguardo all’organizzazione e alla programmazione della vita e dell’attività della scuola, tra i quali anche quelli riferiti all’“*acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici*…”.

Il delineato ambito di competenza riconosce in capo al Consiglio di Istituto il potere di adottare direttive di carattere generale e programmatorio che non comprendono l’indicazione di dettaglio in ordine alla tipologia di acquisiti da effettuare.

L’art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 affida infatti, in via esclusiva, al dirigente scolastico “*la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*” individuando in capo allo stesso Dirigente una responsabilità “*in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati*”.

In tale contesto, ogni decisione del Consiglio di istituto non può ritenersi vincolante in ordine a profili esecutivi, che non competono all’organo collegiale, dovendo quest’ultimo attenersi ai propri compiti di indirizzo programmatico, il cui esercizio trova in seguito concreta attuazione ad opera del dirigente scolastico, titolare del potere gestionale e di spesa.

Si appalesa, quindi, infondato il descritto motivo di gravame, non sussistendo la prospettata violazione dei limiti di esercizio della discrezionalità.

Vengono altresì in rilievo, sul punto, i limiti in sede giurisdizionale al sindacato della discrezionalità amministrativa e, in questo caso, anche tecnica.

Il controllo giurisdizionale, infatti, "*al di là dell'ormai sclerotizzata antinomia sindacato forte/sindacato debole, deve attestarsi sulla linea di un controllo che, senza ingerirsi nelle scelte discrezionali della Pubblica autorità, assicuri la legalità sostanziale del suo agire, per la sua intrinseca coerenza anche e soprattutto in materie connotate da un elevato tecnicismo*" ([Consiglio di Stato, sez. III, 25 marzo 2013, n. 1645](https://dejure.it/)), senza, cioè, poter far luogo a sostituzione di valutazioni in presenza di interessi "*la cui cura è dalla legge espressamente delegata ad un certo organo amministrativo, sicché ammettere che il giudice possa auto-attribuirseli rappresenterebbe quanto meno una violazione delle competenze, se non addirittura del principio di separazione tra i poteri dello Stato*" ([Consiglio di Stato, sez. VI, 13 settembre 2012 n. 4872](https://dejure.it/)).

In linea con il riportato indirizzo ermeneutico, le valutazioni da effettuarsi nel caso di specie in ordine alla congruità della scelta sulla tipologia di dotazioni informatiche da acquisire sono indubitabilmente espressione di discrezionalità e, quindi, assoggettabili ad un sindacato limitato alla presenza di macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero ad evidenti errori di fatto, ferma restando l'impossibilità da parte del giudice di sostituire il proprio giudizio a quello dell'Amministrazione e di procedere ad una autonoma verifica di congruità o meno delle scelte alternative, che costituirebbe un'inammissibile invasione della sfera della Pubblica Amministrazione.

In tale cornice normativa e giurisprudenziale, la scelta di acquisire il servizio CITRIX ricade nell’ambito delle opzioni discrezionali, *ex lege* spettanti al dirigente scolastico e rientranti tra le diverse soluzioni tutte ugualmente legittime; scelta che, considerate le criticità emerse con riguardo alle diverse possibili alternative, appariva, a buon titolo, assicurare – quantomeno in una valutazione *ex ante*- un incentivo alla innovazione tecnologica dell’istituto.

Tale obiettivo risulta infatti espressamente ricompreso tra quelli da perseguire, da parte del dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 25, c. 3 del d.lgs. n. 165/2001, per cui “*Nell’esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli intervenuti per assicurare…l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica*…”.

La predetta scelta non può ritenersi, alla luce delle risultanze di causa, palesemente affetta da macroscopica irragionevolezza o illogicità, tale da determinare un illegittimo esercizio della discrezionalità tecnico/amministrativa.

Esorbitante rispetto ai limiti del sindacato giurisdizionale si appalesa, invece, la contestazione mossa alla scelta, nell’atto di citazione, laddove, pur dando atto della indiscutibile “*validità del sistema di virtualizzazione in questione*”, viene censurata la pretesa “*non rispondenza alle specifiche necessità della scuola*” in quanto ritenuto “*costoso e inappropriato*”.

Non possono trovare ingresso, nella valutazione della condotta posta in essere dall’appellata, profili di disservizio che si sarebbero verificati nella prima fase di utilizzazione del nuovo sistema.

Appartiene alla sfera delle prevedibili implicazioni connesse a qualsivoglia innovazione tecnologica che dalla sua implementazione, tanto più ove si tratti di servizio informatico, possano scaturire nell’immediatezza della messa in funzione criticità, connesse non solo alla compatibilità tra le diverse dotazioni informatiche, anche a *gap* formativi e insufficienti competenze nell’utilizzo delle stesse.

Le problematiche applicative, peraltro, nella valutazione *ex ante* condotta dall’appellata, non evidenziavano criticità di particolare rilevanza, anche tenuto conto dei contenuti della relazione e del progetto di fattibilità realizzato dall’aggiudicatario (doc. 11 fascicolo di primo grado appellata).

Come correttamente posto in luce dal primo giudice, peraltro, in relazione ai profili rivelatisi, *ex post*, all’esito della concreta implementazione del sistema, la dirigente scolastica “*ha correttamente esercitato i poteri di autotutela civilistica (art. 1460 c.c.) non corrispondendo il saldo dovuto sino alla corretta implementazione e messa in opera del sistema”.*

La stessa, infatti, ha formulato, con nota in data 25 giugno 2015 eccezione di inadempimento in relazione al rapporto in corso con la ditta D. s.r.l., sospendendo la corresponsione del saldo di euro 20.000,00 fino alla verifica del perfetto funzionamento dell’intero sistema.

Si evidenzia peraltro che, per quanto risultante anche dalle produzioni dell’appellata (tra i quali i registri di presenze presso i laboratori informatici dell’Istituto “*Moretti*”, per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017), gli stessi laboratori e le relative apparecchiature informatiche siano divenuti pienamente utilizzabili.

Del resto, anche nella relazione tecnica allegata a quella ispettiva, si dà conto del riavvio dell’attività dei laboratori già nell’anno 2014/2015, di installazione del sistema.

Va altresì rilevato che le criticità evidenziate sono inoltre connesse alle pretese difficoltà di adeguamento dei PC esistenti, tenuto conto della loro obsolescenza, piuttosto che non ai limiti intrinseci del sistema Citrix acquistato.

**III.**Le censure dell’appellante riguardano, altresì, il passaggio motivazionale della sentenza di primo grado concernente la pretesa irregolarità della procedura di acquisto, mediante MEPA, del sistema informatico Citrix.

Secondo l’appellante il giudice di prime cure non avrebbe colto la essenziale natura del sistema di approvvigionamento MEPA, che configurerebbe un semplice strumento telematico e non una procedura di scelta del contraente.

Il motivo è infondato.

Va rilevato in primo luogo l’erroneo riferimento normativo contenuto nell’atto introduttivo del giudizio, alla disciplina di cui al d.p.r. 4 aprile 2002, n. 101 posto che il provvedimento richiamato è stato abrogato dalla lettera *g*) del comma 1 dell'art. [358](http://pa.leggiditalia.it/), d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207, a decorrere dall'8 giugno 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 359 dello stesso d. P.R..

La ricostruzione normativa effettuata dal Giudice di primo grado è puntuale e completa e non viene in alcun modo scalfita dalle argomentazioni, sviluppate nell’ambito del gravame.

Va ribadito che il mercato elettronico consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica.

Il MEPA gestito dalla Consip ovvero le altre tipologie di mercato elettronico, ai sensi del Regolamento di esecuzione e attuazione del codice dei contratti pubblici (d.p.r. 207/2010, applicabile *ratione temporis*), consentono alle pubbliche amministrazioni di effettuare l’acquisto di beni e/o servizi che hanno caratteristiche disponibili sul mercato.

Per le acquisizioni di servizi e forniture “*sotto soglia e in economia*”, di cui al Titolo V del richiamato regolamento (applicabile *ratione temporis*alla presente fattispecie), le amministrazioni pubbliche sono chiamate all’utilizzo del predetto mercato elettronico, in forza dell’art. 328, c. 4, il quale sancisce che:

“*4. Avvalendosi del mercato elettronico le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:*

*a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;*

*b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia di cui al capo II.*

*Nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a), la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte, tenuto conto dei principi generali stabiliti all'*[articolo 70, comma 1, del codice](http://pa.leggiditalia.it/)*”.*

Va rimarcato che l’approvvigionamento di beni e servizi mediante il mercato elettronico non è configurabile quale affidamento senza gara bensì come modalità informatizzata e digitalizzata di acquisizione, di cui si è avvalsa correttamente la dirigente scolastica nella fattispecie.

Già all’epoca dei fatti sussisteva un preciso obbligo, in tal senso, riguardante tutte le amministrazioni ricomprese nella definizione dell’art. 1, d.lgs. n. 165/2001. In base alla previsione contenuta nell'[art. 1, c. 450](http://entilocali.leggiditalia.it/) della [legge n. 296/2006](http://entilocali.leggiditalia.it/), come modificato dall'[art. 7, c. 2, d. l. n. 52/2012](http://entilocali.leggiditalia.it/) convertito dalla [legge 6 luglio 2012, n. 94](http://entilocali.leggiditalia.it/), le amministrazioni pubbliche dovevano ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, senza deroga alcuna e, quindi, anche per gli acquisti in economia. Questi ultimi dovevano esaurirsi ed effettuarsi obbligatoriamente all’interno dei mercati elettronici; quindi l’art. 328 Reg. comprendeva anche gli acquisti in economia. La possibilità residua di ricorrere alla procedura ex art. 125 d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) al di fuori di tali mercati, residuava solo nell’ipotesi di non reperibilità dei beni o dei servizi necessitati. L’unica ipotesi in cui potevano ritenersi consentite procedure autonome è quella in cui il bene e/o servizio non possa essere acquisito secondo le modalità sin qui descritte: ovvero, pur disponibile, si appalesasse -per mancanza di qualità essenziali- inidoneo rispetto alle necessità dell’amministrazione procedente.

Come chiarito anche dal primo giudice, successivamente ai fatti per cui è causa, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), la digitalizzazione delle procedure di gara ed il ricorso al mercato elettronico della P.A. ha avuto un ulteriore consolidamento essendone prevista l’obbligatorietà per ogni forma di contrattazione.

Nel delineato contesto, del tutto correttamente, quindi, il giudice di prime cure ha escluso la sussistenza, nella fattispecie, dei contestati profili di illegittimità nella scelta condotta dall’odierna appellata di fare ricorso alla procedura M.E.P.A..

Come detto la procedura eseguita avvalendosi del mercato elettronico, ai sensi del richiamato art. 328, c. 4, lett. a), poteva avvenire sia “*attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno del mercato elettronico*” che attraverso “*offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati*”. Solo nel caso di richiesta di offerta di cui alla lettera a) “*la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per la presentazione delle offerte*” ma, come evidenziato dall’appellata, – e non contestato dalla Procura appellante- nel caso di specie la D. s.r.l. era l’unico contraente in grado di fornire il detto sistema inserito anche nel M.E.P.A., al momento dell’acquisizione di cui trattasi, rendendosi conseguentemente obbligata la scelta in suo favore.

Va rilevato, peraltro, che la stessa ditta risultava essere stata aggiudicataria, nell’anno precedente, anche della realizzazione dell’infrastruttura di rete, con la conseguente ragionevolezza della scelta censurata dall’appellante, che consentiva di garantire un servizio informatico necessariamente integrato e un rafforzato servizio di assistenza, come risulta in effetti essere avvenuto.

L’appello va, quindi, respinto e la sentenza gravata integralmente confermata.

Considerata la peculiarità della fattispecie il Collegio reputa sussistere i presupposti per la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, così definitivamente pronunciando, reietta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, respinge l’appello, con conseguente integrale conferma della sentenza gravata.

Spese di giudizio compensate.

Si comunichi.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2019.

L’Estensore Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta) (Luciano Calamaro)

(F.TA DIGITALMENTE) (F.TA DIGITALMENTE)

Depositata in Segreteria il 5 MAG. 2020

La Dirigente

(Dott.ssa Sabina Rago)

(F.TA DIGITALMENTE)